

BOZZE DI STAMPA

21 aprile 2009

N. 1

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVI LEGISLATURA

**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
23 febbraio 2009, n. 11, recante misure urgenti in materia
di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale,
nonché in tema di atti persecutori (1505)**

PROPOSTE DI QUESTIONE PREGIUDIZIALE

QP1

PERDUCA, PORETTI

Il Senato,

premessso che:

all'articolo 2, lettere *a*) e *a-bis*), il decreto-legge in questione estende l'ambito di applicabilità dell'art. 275, comma 3 del codice di procedura penale ai reati di cui all'art. 51, commi *3-bis* e *3-quater*, nonché in ordine ai delitti di cui agli artt. 575, *600-bis*, primo comma, *600-ter*, escluso il quarto comma, *600-quinquies*, nonché dagli articoli *609-bis*, *609-quater* e *609-octies*, salvo sussistano le circostanze attenuanti dagli stessi contemplate;

la predetta disposizione, se approvata, introdurrebbe all'interno del nostro ordinamento giuridico una disciplina normativa pienamente lesiva dei principi di cui agli articoli 3, 13 e 27, comma 1, della Costituzione;

ed invero una così massiccia applicazione della presunzione di pericolosità e della connessa applicabilità della sola custodia cautelare in carcere, solleva seri dubbi di legittimità costituzionale in ordine ad un irragionevole bilanciamento tra la tutela della libertà personale di cui all'articolo 13, comma 1, della Costituzione ed esigenze di tutela della collettività, essendo innegabile che nel provvedimento in esame il legislatore abbia spostato in avanti, a favore delle richiamate esigenze di tutela della collettività il punto di equilibrio tra dette esigenze e le incontestabili garanzie che vanno riconosciute ai cittadini-imputati;

peraltro il legislatore, contravvenendo all'art. 3 della Costituzione, introduce un irragionevole uguale trattamento cautelare per situazioni che sono in concreto notevolmente diversificate sul piano oggettivo e soggettivo;

ed invero la Corte Costituzionale, con ordinanza n. 450 del 24/10/1995, aveva sì dichiarato manifestamente infondata la questione sollevata in relazione all'art. 275, comma 3, del codice di procedura penale, ma ciò aveva fatto in considerazione: *a)* dell'elevato e specifico coefficiente di pericolosità per la convivenza e la sicurezza collettiva inerente ai delitti di cui all'art. 416-*bis* del codice penale, che soli giustificano, attualmente, il ricorso alla custodia cautelare obbligatoria in presenza dei gravi indizi di colpevolezza; *b)* alla sostanziale omogeneità delle condotte criminose previste dal vigente art. 275, comma 3, c.p.p.;

ebbene, le predette circostanze non sarebbero più rintracciabili nel testo attualmente in discussione, posto che la modifica in discussione comporta la compressione della libertà personale nella modalità più estrema (custodia cautelare in carcere) per una molteplicità di condotte assai eterogenee, sottraendo del tutto al giudice la valutazione di adeguatezza della misura e provocando, per l'estensione applicativa che il disposto necessariamente avrebbe, un aumento di proporzioni inusitate dei detenuti in attesa di giudizio; un simile meccanismo è peraltro funzionale al fenomeno cosiddetto di «anticipazione della pena», che diviene paradossalmente «effettiva» proprio perché irrogata senza processo, proiettando una immagine dimidiata del diritto al processo, ciò in violazione dell'art. 27, comma 1, della Costituzione;

delibera

di non procedere oltre nell'esame del disegno di legge n. 1505.

QP2

PORETTI, PERDUCA

Senato,

premesso che:

il decreto-legge in esame non presenta i requisiti di necessità e urgenza, tassativamente previsti dall'art. 77 della Costituzione: non si è infatti in presenza di una situazione di fatto di tale natura atteso che il provvedimento in esame viene motivato, nel preambolo, essenzialmente sulla base della crescita dei casi di violenza sessuale, mentre stando ai dati che sono stati comunicati dal Viminale proprio il giorno della pubblicazione sulla «*Gazzetta Ufficiale*» del presente decreto-legge, si ricava come nel corso del 2008 vi è stata una non indifferente diminuzione (- 8,4%) di tali episodi criminosi rispetto all'anno precedente;

inoltre va sottolineato che alcune delle disposizioni che caratterizzano il decreto-legge in questione – e cioè quelle penali e processuali in materia di violenza sessuale – sono state estrapolate dal disegno di legge n. 733, già approvato dal Senato il 5 febbraio scorso e attualmente in discussione alla Camera dei deputati;

si profila dunque una paradossale situazione, per cui il Parlamento rischia di approvare una legge dai medesimi contenuti del decreto in esame prima di affrontare la legge di conversione di quest'ultimo ovvero viene costretto a emendarne il testo (costringendo inevitabilmente il disegno di legge a una seconda lettura al Senato) per epurarlo dalle disposizioni già anticipate dal Governo;

questo vero e proprio cortocircuito legislativo getta più di qualche ombra sull'effettiva rispondenza del decreto in esame ai requisiti posti dalla Costituzione per la sua adozione e fornisce la misura dell'attuale crisi dei rapporti tra Esecutivo e Parlamento in ordine all'esercizio della potestà legislativa, così come scolpiti nella legge fondamentale;

peraltro, oltre alla repressione di episodi collegati alla violenza sessuale, il testo normativo presenta orizzonti più ampi, raffinando ulteriormente alcune disposizioni in materia di immigrazione clandestina, regolamentando il coinvolgimento dei cittadini nel controllo del territorio e, soprattutto, introducendo l'inedita disciplina penale del cosiddetto «stalking», il cui disegno di legge è in avanzato stato di approvazione in sede parlamentare e sostanzialmente in discussione da ben due legislature, seppure riformulato più volte;

la scelta dello strumento del decreto-legge è pertanto funzionale unicamente alla necessità di vedere approvati i suddetti provvedimenti in tempi rapidi e, in ogni caso, prima della loro approvazione da parte del Parlamento:

delibera

di non procedere all'esame del disegno di legge n. 1505.

ORDINI DEL GIORNO

G100

ADAMO, INCOSTANTE, CASSON, MARITATI, LATORRE, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI

Il Senato,

premesso che:

dai dati statistici e dalle notizie di cronaca può evincersi come gli atti di violenza sessuale e i maltrattamenti, soprattutto in famiglia, riguardano prevalentemente donne e minori;

ai fini della tutela delle persone offese di tali delitti e allo scopo di prevenire fenomeni di vittimizzazione secondaria è necessario in particolare fornire a tali soggetti un servizio pubblico idoneo ad accogliere, assistere e garantire la presa in carico integrata sociale e sanitaria delle donne e dei minori vittime di violenza;

impegna il Governo:

ad istituire sportelli d'ascolto presso i reparti di pronto soccorso ospedalieri di maggiore affluenza, cui è attribuita la funzione di offrire accoglienza, ascolto e informazione alle donne ed ai minori che presentano caratteristiche direttamente o indirettamente collegabili ad una storia di maltrattamento e abuso.

G101

D'AMBROSIO, CASSON, MARITATI, LATORRE, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, DELLA MONICA, GALPERTI

Il Senato,

premesso che:

al fine di contrastare il fenomeno degli atti persecutori e della violenza, in particolare sessuale, appare necessario promuovere una strategia integrata di prevenzione e monitoraggio, idonea a coinvolgere in tali attività tutti gli organi pubblici, a livello locale e nazionale, istituzionalmente deputati allo svolgimento di funzioni di assistenza sociale, garanzia dei diritti individuali e tutela dell'ordine e della sicurezza pubblici;

impegna il Governo:

a promuovere, attraverso le prefetture, protocolli d'intesa tra soggetti istituzionali (province, comuni, aziende sanitarie, uffici scolastici provinciali, forze dell'ordine), e del volontariato che operano sul territorio (associazioni femminili, centro antiviolenza) al fine di contrastare il fenomeno della violenza, segnatamente sessuale, e degli atti persecutori;

l'azione di tali protocolli deve perseguire i seguenti obiettivi:

a) l'analisi ed il monitoraggio del fenomeno degli atti persecutori e della violenza alle donne;

b) lo sviluppo di azioni finalizzate alla sua prevenzione ed al suo contrasto, attraverso mirati percorsi educativi ed informativi;

c) la formazione degli operatori del settore;

d) il favorire l'emersione del fenomeno, anche tramite iniziative volte a facilitare la raccolta delle denunce;

e) l'assistenza ed al sostegno alle vittime della violenza in tutte le fasi susseguenti al verificarsi di un episodio di violenza.

G102

D'AMBROSIO CASSON, MARITATI, LATORRE, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, DELLA MONICA, GALPERTI

Il Senato,

premesso che:

al fine di contrastare e prevenire i sempre più frequenti atti di violenza, segnatamente sessuale, e gli atti persecutori, è necessario monitorare l'andamento di tale fenomeno, nell'ambito di una prospettiva di genere, idonea a rilevare le peculiarità e le caratteristiche delle vittime e le loro esigenze di tutela;

impegna il Governo:

ad assicurare, mediante l'azione dell'Istituto nazionale di statistica, nell'ambito delle proprie risorse e competenze istituzionali, lo svolgimento, con cadenza almeno biennale, di una rilevazione dei fenomeni di violenza sessuale e degli atti persecutori, idoneo a misurarne le caratteristiche fondamentali e ad individuarne le categorie di vittime maggiormente a rischio.

G103

MARITATI, CASSON, LATORRE, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI

Il Senato,

premesso che:

un'efficace tutela delle persone offese da condotte di atti persecutori e violenza sessuale e la prevenzione di fenomeni di vittimizzazione secondaria, presuppongono necessariamente l'offerta, a tali soggetti, di un adeguato sostegno psicologico, laddove una reale prevenzione del fenomeno e la minimizzazione del rischio di recidiva impongono un'attività idonea a realizzare un effettivo re inserimento sociale e un recupero, talora anche sotto il profilo psicologico, dell'autore,

impegna il Governo:

ad istituire presso le aziende sanitarie locali, nel rispetto della propria autonomia organizzativa, appositi servizi, opportunamente dislocati sul territorio, con i seguenti compiti:

- a) fornire sostegno psicologico alle vittime di atti persecutori;
- b) avviare progetti di prevenzione e recupero degli autori dei medesimi atti anche attraverso l'attivazione di interventi integrati mediante il coinvolgimento di organizzazioni senza fini di lucro. Le aziende sanitarie locali devono provvedere a trasmettere periodicamente all'osservatorio di cui all'articolo 1, comma 1261, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dati ed informazioni relative ai casi trattati, nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela dei dati personali, al fine di consentire il monitoraggio e l'analisi del fenomeno degli atti persecutori.

G109

BUGNANO, LI GOTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, PARDI, CARLINO, ASTORE, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA, RUSSO

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 1505, «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori»,

premesso che:

sono più di mezzo milione le donne vittime di stupri o di tentativi di violenza sessuale in Italia. Solo negli ultimi tre anni se ne contano 118 mila. A subire violenza, almeno una volta nella vita, sono state donne dai 14 ai 59 anni. Secondo un'indagine condotta da ISTAT e Dipartimento delle pari opportunità, dal titolo «Sicurezza dei cittadini. Reati, vittime,

percezione della sicurezza e sistemi di protezione», hanno tra i 25 ed i 44 anni le donne che più frequentemente hanno subito stupro o tentato stupro;

il fenomeno è più diffuso al nord (3,4 per cento nord-est e 3,3 per cento nord-ovest) e nei comuni delle aree metropolitane (3,6 per cento), mentre i tassi sono via via più bassi al diminuire della dimensione demografica. Concentrando l'analisi sugli ultimi tre anni, tuttavia, si affievoliscono le differenze territoriali, fatta eccezione per i comuni più piccoli, con meno di 2 mila abitanti, che presentano i tassi più bassi (0,2 per cento);

sempre secondo l'ISTAT, poi, soltanto il 7,4 per cento delle donne che ha subito una violenza tentata o consumata nel corso della vita ha denunciato il fatto (9,3 per cento negli ultimi tre anni). La quota di fenomeno sommerso risulta dunque altissima, visto anche il fatto che tra le donne che hanno subita violenza, sia tentata sia consumata, nel corso della vita e che hanno scelto di parlarne con qualcuno, la maggior parte lo ha fatto con un familiare o con un amico o, al massimo, un vicino, mentre è residuale la percentuale di coloro che si sono rivolte ai servizi sociali, alle forze dell'ordine, ad uno psicologo o a un medico. Le donne che hanno subito violenza negli ultimi tre anni, invece, ne hanno parlato soprattutto con amici o vicini e, in misura minore, con i familiari;

in generale, poco più della metà (9 milioni 860 mila, pari al 55,2 per cento) delle donne in età compresa tra i 14 e i 59 anni avrebbe subito nell'arco della propria vita almeno una forma di molestia a sfondo sessuale, anche solo tentata. Tra queste le molestie verbali e telefoniche risultano essere le più diffuse (riguardando, rispettivamente, il 25,8 per cento e il 24,8 per cento delle donne in età compresa tra i 14 e i 59 anni) seguite dagli episodi di vero e proprio pedinamento e da atti di esibizionismo (entrambi quasi il 23 per cento) infine dalle molestie fisiche, tentate o realizzate, che raggiungono quasi il 20 per cento. Nei tre anni precedenti l'indagine ISTAT, il 9,9 per cento delle donne tra i 14 e i 59 anni ha subito molestie verbali, il 9,4 per cento ha ricevuto telefonate oscene, il 7,7 per cento è stata pedinata, il 4,5 per cento ha avuto molestie fisiche e il 3,1 per cento ha assistito ad atti di esibizionismo;

dato significativo è che non più del 10 per cento delle violenze commesse in Italia è attribuibile a cittadini stranieri, dando così un più corretto inquadramento ad un luogo comune ricorrente nelle cronache, soprattutto alla luce del fatto che il 69 per cento degli stupri è opera di *partner*, mariti o fidanzati, rispetto ad un 6 per cento di estranei. Non tener conto della reale gravità e complessità del fenomeno risultante dalle analisi e dalle statistiche effettuate dagli organi pubblici a ciò deputati può orientare in modo errato o distorto le priorità e il tipo di politiche di prevenzione e repressione;

impegna il Governo:

a rafforzare la rete dei centri antiviolenza, per un valido supporto psicologico alle vittime di violenza sessuale, prevedendo in particolare politiche di potenziamento dei centri antiviolenza già operanti e di una loro diffusione più capillare sull'intero territorio nazionale, monitorandone co-

stantemente l'attività ai fini di una migliore assistenza delle persone che vi si rivolgono;

ad assumere tutte le iniziative di propria competenza al fine di superare ogni difficoltà di ordine organizzativo o finanziario ed assicurare la presenza di personale qualificato, anche femminile, per raccogliere le denunce di violenza sessuale e *stalking*, nonché in possesso delle competenze necessarie per assolvere il difficile compito di fornire alle vittime di violenza o di atti persecutori l'assistenza e il sostegno di cui necessitano.

G104

DELLA MONICA, CASSON, MARITATI, LATORRE, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO GALPERTI

Il Senato,

premesso che:

tra le cause principali del fenomeno della violenza sessuale e degli atti persecutori assumono un rilievo determinante i fattori culturali e una scorretta percezione dei rapporti tra generi;

il contrasto e la prevenzione del fenomeno della violenza sessuale e degli atti persecutori necessita di un'azione di sensibilizzazione soprattutto a livello culturale, tale da promuovere, in particolare nei giovani, una reale autodeterminazione dei generi e un'effettiva educazione al rispetto dell'altro;

impegna il Governo:

a promuovere l'introduzione nei programmi scolastici di ogni ordine e grado di elementi formativi che conferiscano agli studenti autonomia e capacità di analisi, nonché spirito critico contro ogni forma di violenza e di discriminazione sessuale, ai fini della promozione di una reale autodeterminazione dei generi;

a verificare, attraverso le istituzioni scolastiche, che il materiale scolastico adottato dai docenti non contenga stereotipi sessisti o discriminatori e promuova la pari dignità di uomini e donne.

G105

CASSON, MARITATI, LATORRE, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI

Il Senato,

premesso che:

la complessità e la delicatezza dell'accertamento dei delitti a sfondo sessuale o dei reati commessi in ambito intra-familiare richiede una formazione specifica e delle competenze professionali particolari, talora anche multidisciplinari, in capo agli operatori coinvolti in tali attività, segnatamente della polizia giudiziaria e della magistratura, tenuti secondo le relative attribuzioni allo svolgimento di indagini e, rispettivamente, al giudizio in ordine a tali delitti;

impegna il Governo:

a promuovere, presso gli organismi deputati alla formazione e all'aggiornamento del personale della polizia giudiziaria e dei magistrati ordinari, la programmazione annuale di corsi specifici di formazione e di aggiornamento del personale di riferimento sulle materie riguardanti l'attività di accertamento e repressione degli atti di violenza sessuale, delle violenze in famiglia, dei comportamenti persecutori di cui all'articolo 612-*bis* del codice penale.

G106

CAROFILIO, CASSON, MARITATI, LATORRE, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI

Il Senato,

premesso che:

la tutela delle persone offese da atti di violenza intrafamiliare e da delitti a sfondo sessuale e la prevenzione di fenomeni di vittimizzazione secondaria presuppongono necessariamente adeguati interventi di sostegno, idonei a favorire il superamento, da parte delle persone offese, dei traumi conseguenti al delitto subito, garantendone in particolare la diagnosi precoce;

impegna il Governo:

a istituire programmi di sensibilizzazione e di formazione del personale sanitario anche attraverso l'integrazione dei programmi di studio dei diplomi universitari e dei progetti di specializzazione delle professioni socio-sanitarie con contenuti concernenti la prevenzione e la diagnosi precoce della violenza, nonché l'intervento e il sostegno in favore delle vittime di violenze familiari determinate anche da conflitti culturali e intergenerazionali.

G107

BODEGA, ADERENTI, BOLDI, CAGNIN, DIVINA, FILIPPI, PAOLO FRANCO, MASSIMO GARVAGLIA, LEONI, MARAVENTANO, MAURO, MONTANI, MONTI, MURA, PITTONI, RIZZI, STIFFONI, TORRI, VACCARI, VALLI

Il Senato,

esaminato l'A.S. 1505, recante Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori,

premessi che:

la direttiva 2008/115/CE, recante *Norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri per il rimpatrio dei cittadini dei paesi terzi soggiornanti illegalmente*, prevede, all'articolo 15, comma 5, che il trattamento del cittadino sottoposto a rimpatrio possa essere mantenuto «per il tempo necessario all'espletamento diligente delle modalità di rimpatrio» che non può superare i sei mesi;

la stessa direttiva 2008/115/Ce prevede che tale periodo possa essere superato per ulteriori 12 mesi nel caso in cui, nonostante siano stati compiuti tutti gli sforzi che sia lecito aspettarsi, l'operazione di allontanamento rischia di durare più a lungo a causa della mancata cooperazione da parte del clandestino oppure dei ritardi nell'ottenimento della necessaria documentazione dai paesi di origine;

il trattenimento del clandestino può essere disposto sia quando lo straniero eviti ostacoli al rimpatrio o l'allontanamento, sia quando sussista un rischio di fuga;

ai sensi dell'articolo 16 della medesima direttiva, il trattenimento dello straniero può avvenire non solo in appositi centri di permanenza temporanea, ma anche negli istituti penitenziari, purché siano tenuti separati dai detenuti ordinari; in situazioni di emergenza, tale requisito del trattenimento separato dei clandestini in carcere può essere derogato sino a quando persista tale situazione di anomalia (legata ad un «numero eccezionalmente elevato» di clandestini);

il recepimento nell'ordinamento interno delle richiamate disposizioni comunitarie rappresenta un obiettivo prioritario per «combattere l'immigrazione clandestina, in particolare assicurando il ritorno nel loro paese d'origine degli stranieri in posizione irregolare», secondo quanto previsto dal Patto europeo sull'immigrazione, adottato dal Consiglio europeo il 15-16 ottobre 2008;

secondo quanto riportato dal Ministro Maroni, il voto contrario della Camera dei Deputati alla modifica del periodo di trattenimento nei Cie rischia di vanificare le politiche di contrasto all'immigrazione clandestina, dato che, nel giro di due settimane, 1038 clandestini, saranno liberati e che, nelle successive due settimane, altri 277 clandestini saranno conseguentemente rilasciati;

impegna il Governo:

ad adottare i provvedimenti necessari a dare attuazione alle disposizioni richiamate in premessa della direttiva 2008/115/CE sul rimpatrio degli stranieri irregolarmente soggiornanti.

G108

BODEGA, ADERENTI, BOLDI, CAGNIN, DIVINA, FILIPPI, PAOLO FRANCO, MASSIMO GARVAGLIA, LEONI, MARAVENTANO, MAURO, MONTANI, MONTI, MURA, PITTONI, RIZZI, STIFFONI, TORRI, VACCARI, VALLI

Il Senato,

esaminato l'A.S. 1505, recante Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori,

premesso che:

l'art. 46 dell'AS 733-A, *Disegno di legge in materia di sicurezza*, inserito nel corso dell'esame del provvedimento al Senato della Repubblica a seguito dell'approvazione di un emendamento Bricolo ed altri – e ora art. 52 dell'AC 2180, all'esame delle Commissioni I e II della Camera dei Deputati –, dispone che il Sindaco, previa intesa con il prefetto, possa avvalersi del concorso di associazioni volontarie di cittadini non armati nel presidio del territorio con obiettivi di maggiore tutela della sicurezza urbana;

tale disposizione era stata recepita dal Governo in sede di approvazione all'articolo 6, commi 3-6, del decreto legge 23 febbraio 2009, n. 11, recante Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica, in considerazione dell'esigenza di potenziare gli strumenti di controllo del territorio, promuovendo il coinvolgimento dei cittadini, singoli ed associati, in osservanza del principio di sussidiarietà orizzontale;

la formulazione contenuta nell'articolo 6 del d.l. n. 11/2009 conteneva rigorose condizioni e limiti per il coinvolgimento dei cittadini in tali forme di sicurezza partecipata, al fine di coordinare l'intervento con l'attività ordinaria delle forze dell'ordine, evitando fenomeni degenerativi;

in sede di conversione del decreto legge n. 11/2009 la Camera dei Deputati ha approvato un emendamento della Commissione soppressivo delle richiamate disposizioni dell'art. 6, commi 3-6;

tale intervento si è reso necessario al fine di prevenire ulteriori strumentalizzazioni in ordine alla misura in titolo, già applicata con successo in alcune realtà regionali, consentendo un approfondimento sulle relative condizioni applicative, in collaborazione con le forze dell'ordine e le altre autorità preposte al presidio del territorio, in sede di esame dell'AC 2180;

impegna il Governo:

in sede di approvazione, all Camera dei deputati, dell'AC 2180, a confermare le disposizioni sull'utilizzo delle forze di volontariato volte a realizzare una presenza attiva sul territorio aggiuntiva e non sostitutiva rispetto a quella ordinariamente garantita dalle forze dell'ordine e di polizia statali e locali.

EMENDAMENTI

Art. 1.

1.100

PORETTI, PERDUCA

Al comma 1, alla lettera a), sostituire le parole: «in occasione della commissione di» con le seguenti: «nell'atto di commettere».

1.1

D'ALIA

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: «609-octies» aggiungere le seguenti: «e 612-bis».

Conseguentemente sopprimere la lettera b).

1.101

PERDUCA, PORETTI

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

1.102

PERDUCA, PORETTI

Al comma 1, alla lettera b), le parole: «dall'autore del» sono sostituite con le seguenti «nell'atto di commettere il».

Art. 2.

2.100

PORETTI, PERDUCA

Al comma 1, sopprimere le lettere a) e a-bis).

2.101

PERDUCA, PORETTI

Al comma 1, alla lettera a), sopprimere le parole: «600-ter, escluso il quarto comma».

2.1

D'ALIA

Al comma 1, lettera a-bis), dopo la parola: «contemplate» aggiungere le seguenti: «e siano sussistenti le condizioni previste dall'articolo 99, commi 1 e 2, numero 1) del codice penale».

2.102

PORETTI, PERDUCA

Al comma 1, dopo la lettera a-bis) è aggiunta la seguente:

«a-ter. All'articolo 303, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

"5. Nel caso si proceda per uno dei delitti di cui all'articolo 275 comma 3, ad esclusione dei delitti di cui all'articolo 416-bis del codice penale o dei delitti commessi avvalendosi dalle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, i termini di durata massima della custodia cautelare di cui ai commi 1 e 4, sono ridotti alla metà"».

2.2

D'ALIA

Sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) all'articolo 380, comma 2, dopo la lettera d) è inserita la seguente:

"d-bis) delitto di violenza sessuale previsto dall'articolo 609-bis, escluso il caso previsto dal terzo comma, delitto di atti sessuali con minorenne previsto dall'articolo 609-quater e delitto di violenza sessuale di gruppo previsto dall'articolo 609-octies del codice penale"».

2.3

MARITATI, CASSON, LATORRE, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «dopo la lettera d)» con le seguenti: «alla lettera d)», le parole: «600-bis, primo comma» sono sostituite dalle seguenti: «600-bis, commi primo e secondo» e dopo la medesima lettera».

Art. 3.

3.100

PERDUCA, PORETTI

Sopprimere l'articolo.

3.101

PERDUCA, PORETTI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3. – (Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354). – 1. Alla legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) L'articolo 4-bis è sostituito dal seguente:

"4-bis. 1. L'assegnazione al lavoro esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione previste dal capo VI, esclusa la liberazione anticipata, possono essere concessi ai detenuti e agli internati per i seguenti delitti solo nei casi in cui tali detenuti e internati collaborino con

la giustizia a norma dell'articolo 58-*ter* della presente legge: delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza, delitto di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale, delitti commessi, in concorso del delitto precedente, avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste, delitti di cui agli articoli 600, 601, 602 e 630 del codice penale, all'articolo 291-*quater* del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e all'articolo 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Sono fatte salve le disposizioni degli articoli 16-*nonies* e 17-*bis* del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82. I benefici suddetti possono essere concessi ai detenuti o agli internati per uno dei delitti di cui al primo periodo del presente comma, solo se vi sono elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti attuali con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva, nei casi in cui la limitata partecipazione al fatto criminoso, accertata nella sentenza di condanna, ovvero l'integrale accertamento dei fatti e delle responsabilità operato con sentenza irrevocabile, rendono comunque impossibile un'utile collaborazione con la giustizia, nonché nei casi in cui, anche se la collaborazione che viene offerta risulta oggettivamente irrilevante, nei confronti dei medesimi detenuti o internati è stata applicata una delle circostanze attenuanti previste dall'articolo 62, numero 6), anche qualora il risarcimento del danno è avvenuto dopo la sentenza di condanna, dall'articolo 114, ovvero dall'articolo 116, secondo comma, del codice penale. I benefici di cui al presente comma possono essere concessi solo se non vi sono elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti attuali con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva, ai detenuti o agli internati per i delitti di cui agli articoli 575, 628 terzo comma, e 629, secondo comma, del codice penale, all'articolo 291-*ter* del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, all'articolo 73 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 80, comma 2, del medesimo testo unico, all'articolo 416 del codice penale, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dal libro II, titolo XII, capo III, sezione I, e dagli articoli 609-*bis*, 609-*quater* e 609-*octies* del medesimo codice penale e dall'articolo 12, commi 3, 3-*bis* e 3-*ter*, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni. Le disposizioni di cui al presente comma sono applicabili alle sole pene inflitte per i delitti ivi indicati, che devono considerarsi espiate per prima.

2. Le preclusioni, salva collaborazione con la giustizia ai sensi dell'articolo 58-*ter*, alla ammissibilità al lavoro esterno e ai permessi premio, di cui al primo periodo del comma 1, cessano di avere efficacia dopo la

espiazione effettiva di metà della pena e comunque di non oltre dieci anni, non applicandosi in tale calcolo la disposizione del comma 4 dell'articolo 54. Le stesse preclusioni all'ammissibilità alle misure alternative di cui agli articoli 47, 47-ter e 50, cessano di avere efficacia dopo la espiazione effettiva di due terzi della pena e, comunque, di non oltre dodici anni, non applicandosi in tale calcolo la disposizione del comma 4 dell'articolo 54. Venuta meno la efficacia delle preclusioni, la ammissibilità ai benefici predetti può avvenire solo in presenza delle condizioni legali e di merito previste per i singoli benefici e purché non sia accertata la sussistenza di collegamenti attuali con la criminalità organizzata.

3. Ai fini della decisione in merito ai benefici di cui al comma 1, il magistrato di sorveglianza o il tribunale di sorveglianza integra i dati istruttori utili alla decisione stessa, acquisendo dettagliate informazioni dagli organi indicati al comma 4 sulla attualità dei collegamenti del condannato con la criminalità organizzata o eversiva. Le informazioni di tali organi non devono esprimere pareri sulla concessione dei benefici, ma fornire dati conoscitivi relativi alla permanenza attuale dei collegamenti indicati; gli eventuali pareri espressi non possono essere utilizzati nella motivazione della decisione. In ogni caso il giudice decide decorsi quaranta giorni dalla richiesta delle informazioni.

4. Le informazioni di cui al comma 3 sono acquisite:

a) nei casi di cui al primo, secondo e terzo periodo del comma 1, presso il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica competente nel luogo di detenzione del condannato, che può essere integrato dal direttore dell'istituto in cui lo stesso si trova, e dell'analogo organo competente nel luogo di commissione del reato;

b) nei casi di cui al quarto periodo del comma 1, ai questori competenti del luogo di detenzione del condannato e del luogo di commissione dei reati.

5. Quando il comitato di cui al comma 4, lettera a), ritiene che sussistono particolari esigenze di sicurezza ovvero che i collegamenti potrebbero essere mantenuti con organizzazioni operanti in ambiti non locali o extranazionali, ne dà comunicazione al giudice e il termine di cui al comma 2 è prorogato di ulteriori trenta giorni al fine di acquisire elementi ed informazioni da parte dei competenti organi centrali".

b) L'art. 58-*quater* è sostituito dal seguente:

"Articolo 58-*quater*. 1. L'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione di cui agli articoli 47, 47-ter e 50, non possono essere concesse al condannato per uno dei delitti di cui al comma 1 dell'articolo 4-*bis*:

a) quando ha posto in essere una condotta punibile ai sensi dell'articolo 385 del codice penale;

b) quando le misure di cui all'alinea sono state revocate a seguito di una condotta colpevole dell'interessato;

c) quando è pronunciata condanna definitiva nei confronti dell'interessato per un delitto doloso, punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni, commesso durante la fruizione di uno dei benefici previsto dall'alinea.

2. Il divieto di cui al comma 1 opera nell'ambito della stessa esecuzione e non concerne i periodi di custodia cautelare o la esecuzione di misure alternative relative ad altre pene; se queste sono comprese nel complesso di pene nella attuale esecuzione contestuale, l'esecuzione della pena per cui opera il divieto di cui al comma 1 deve considerarsi espiata per prima.

3. Il divieto di cui al comma 1 opera:

a) nella ipotesi di cui alla lettera *a)* del comma 1, per un periodo di tre anni dal momento in cui è ripresa la esecuzione della custodia cautelare o della pena; tale periodo è ridotto a due anni se l'interessato si costituisce volontariamente in carcere entro dieci giorni dalla consumazione dell'evasione;

b) nella ipotesi di cui alla lettera *b)* del comma 1, per un periodo di tre anni dalla data della condotta colpevole per cui è stata pronunciata la revoca della misura alternativa o, se tale data non è definita, da quella della pronuncia della revoca;

c) nelle ipotesi di cui alla lettera *c)* del comma 1, per un periodo di tre anni dalla data della commissione del delitto se la pena inflitta non è superiore a due anni di reclusione, e per un periodo di cinque anni dalla stessa data, se la pena inflitta è superiore a due anni di reclusione.

4. Nelle ipotesi di cui alla lettera *c)* del comma 1, il divieto ivi previsto opera anche se è emessa sentenza ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale.

5. Quando, nelle ipotesi di cui alle lettere *a)* e *c)* del comma 1, il procedimento penale relativo è pendente per l'evasione o per un delitto doloso punito con la reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, il magistrato di sorveglianza o il tribunale di sorveglianza competenti possono sospendere l'esecuzione del lavoro all'esterno o l'esecuzione o la concessione dei permessi premio o l'esecuzione o la concessione della misura alternativa fino alla pronuncia della sentenza definitiva.

6. Se le situazioni di cui ai commi da 1 a 3 emergono successivamente alla concessione dei benefici si deve procedere alla revoca della stessa o, nel caso in cui al comma 5, alla sospensione ivi prevista"».

3.1

MARITATI, DELLA MONICA, CASSON, LATORRE, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3. - (Modifiche all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354). - 1. All'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:

c) all'articolo 4-bis, al comma 1, l'ultimo periodo è soppresso;

d) all'articolo 4-bis dopo il comma 1 sono introdotti i seguenti:

"1-bis. I benefici di cui al comma 1 possono essere concessi solo se non vi sono elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva, ai detenuti o internati per i delitti di cui ai seguenti articoli: articoli 575, 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, 600-quinquies, 628, terzo comma, e 629, secondo comma, del codice penale, articolo 291-ter del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, articolo 73 e citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 80, comma 2, del medesimo testo unico, articolo 416 del codice penale, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dal libro II, titolo XII, capo III, sezione I, del medesimo codice, e dall'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

1-ter. In ogni caso, per i condannati ai delitti di cui ai commi precedenti, nonché ai delitti di cui agli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-octies, 576, comma 1, n. 5, i benefici possono essere concessi solo sulla base dei risultati positivi dell'osservazione della personalità condotta negli istituti penitenziari con l'ausilio dello psicologo e ove siano stati previsti nel programma di trattamento"».

3.2

MARITATI, CASSON, LATORRE, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI

Al comma 1, lettera a), capoverso comma 1, sostituire le parole da: «600-bis» fino a: «del presente articolo» con le seguenti: «601, 602».

Conseguentemente, alla medesima lettera, capoverso 1-quater, primo periodo, sostituire le parole da: «609-bis» a: «comma 1», con le seguenti: «600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, 609-bis, 609-ter, 609-quater e».

3.3

MARITATI, CASSON, LATORRE, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI

Al comma 1, lettera a), capoverso 1-ter, sopprimere le parole da: «600-bis» a: «600-quinquies».

Conseguentemente, alla medesima lettera, capoverso 1-quater, primo periodo, dopo le parole: «delitti di cui agli articoli» inserire le seguenti: «609-bis» a: «comma 1», con le seguenti: «600-bis, secondo e terzo comma, 600-ter, terzo comma, 600-quinquies».

3.4

MARITATI, CASSON, LATORRE, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI

Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso 1-quater con il seguente:

«1-quater. Nei confronti dei condannati per i delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-octies, 576, primo comma, n. 5, del codice penale, i benefici di cui al comma 1 possono essere concessi solo sulla base dei risultati positivi dell'osservazione della personalità, condotta negli istituti penitenziari con l'intervento degli esperti indicati nell'articolo 80, sempre che siano previsti nel programma individualizzato di trattamento che deve contenere specifiche indicazioni sull'adesione del condannato a protocolli di cura e di riabilitazione idonei a evitare o ridurre il rischio di recidiva».

Art. 4.

4.100

PERDUCA, PORETTI

Sopprimere l'articolo.

4.1

DELLA MONICA, ADAMO, INCOSTANTE, D'AMBROSIO, MARITATI, GALPERTI, CHIURAZZI, CAROFIGLIO, CARLONI, CECCANTI, DI GIOVAN PAOLO, MARINARO, MARCENARO, CHIAROMONTE, LIVI BACCI, DE SENA, DEL VECCHIO, BIANCHI, GRANAIOLA, GHEDINI, NEROZZI, PASSONI

Al comma 1, sostituire il capoverso «4-ter» con il seguente:

«4-ter. La persona offesa dai reati di cui agli articoli 572, 609-bis, 609-quater, 609-octies e 612-bis del codice penale può essere ammessa al patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito previsti dal presente decreto».

4.2

CASSON, MARITATI, LATORRE, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI

Al comma 1, capoverso «4-ter», alle parole: «609-bis» premettere le seguenti: «589 comma 2, se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e sulle malattie professionali, e 3,».

4.3

CASSON, MARITATI, LATORRE, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI

Al comma 1, capoverso «4-ter», sostituire le parole: «può essere» con la seguente: «è».

4.4

D'ALIA

Al comma 1, capoverso «4-ter», le parole: «anche in deroga ai limiti di reddito previsti dal presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «qualora sia titolare di un reddito non superiore al doppio di quello di cui al comma 1».

Art. 6.

6.1

D'ALIA

Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

«1. Al fine di predisporre un piano straordinario di controllo del territorio, il comma 22 dell'articolo 61 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è sostituito dal seguente:

"22. Per l'anno 2009, per le esigenze connesse alla tutela dell'ordine pubblico, alla prevenzione ed al contrasto del crimine, alla repressione delle frodi e delle violazioni degli obblighi fiscali ed alla tutela del patrimonio agroforestale, la Polizia di Stato, Corpo dei Vigili del Fuoco, l'Arma dei carabinieri, il Corpo della Guardia di finanza, il Corpo di polizia penitenziaria ed il Corpo forestale dello Stato sono autorizzati ad effettuare assunzioni in deroga alla normativa vigente entro un limite di spesa pari a 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009, a valere, quanto a 60 milioni di euro per l'anno 2009 e a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, sulle risorse di cui al comma 17, e quanto a 90 milioni di euro per l'anno 2009 a valere sulle risorse di cui all'articolo 60, comma 8. Tali risorse sono destinate prioritariamente al reclutamento di personale proveniente dalle Forze armate. Alla ripartizione delle predette risorse si provvede con decreto del Presidente della Repubblica, da adottarsi su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione, dell'interno e dell'economia e delle finanze, entro e non oltre il 31 marzo 2009, secondo le modalità di cui all'articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni".

2. In attesa dell'adozione del decreto di cui al quarto periodo del comma 23 dell'articolo 61 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge, 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, le risorse oggetto di confisca versate all'entrata del bilancio dello Stato successivamente alla data di entrata in vigore del predetto decreto-legge. sono immediatamente riassegnate nel limite di 200 milioni di euro per l'anno 2009, a valere sulla quota di cui all'articolo 2, comma 7, lettera a), del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, per le urgenti necessità di tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico, al Ministero dell'interno e nel limite di 3 milioni di euro per l'anno 2009, per sostenere e diffondere sul territorio i progetti di assistenza alle vittime di violenza sessuale e di genere, al Fondo nazionale contro la violenza sessuale e

di genere di cui all'articolo 1, comma 1261, della legge 27 dicembre 2006, n. 296».

6.2

D'ALIA

Sopprimere i commi 7 e 8.

6.3

CASSON, MARITATI, LATORRE, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI

Al comma 7, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, con modalità tali da non consentire la captazione di conversazioni».

6.4

CASSON, MARITATI, LATORRE, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI

Sostituire il comma 8 con i seguenti:

«8. La conservazione dei dati, delle informazioni e delle immagini raccolte mediante l'uso di sistemi di videosorveglianza è limitata ai 7 giorni successivi alla rilevazione, fatte salve le speciali esigenze di ulteriore conservazione di cui al comma 8-*bis*.

8-*bis*. In presenza di una specifica richiesta dell'autorità giudiziaria o, su sua delega, della polizia giudiziaria e in relazione ad una specifica attività investigativa in corso, è garantita la conservazione dei dati delle informazioni e delle immagini raccolti mediante l'uso dei sistemi di videosorveglianza di cui al comma 7, fino a quattordici giorni. Ai fini dell'acquisizione dei dati, delle informazioni e delle immagini raccolti mediante l'uso dei sistemi di videosorveglianza di cui al comma 7, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 234 del codice di procedura penale.

8-*ter*. Il trattamento dei dati, delle informazioni e delle immagini raccolti mediante l'uso dei sistemi di video sorveglianza di cui al comma 7, è effettuato in conformità delle disposizioni di cui al comma 5 dell'articolo 132 del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e di cui al Codice di deontologia e buona condotta di cui all'articolo 134 del medesimo decreto legislativo».

6.5

CASSON, MARITATI, LATORRE, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI

Dopo il comma 8 aggiungere, in fine, il seguente:

«8-bis. Il trattamento dei dati, delle informazioni e delle immagini raccolti mediante l'uso dei sistemi di videosorveglianza di cui al comma 7, è effettuato in conformità, delle disposizioni di cui al comma 5 dell'articolo 132 del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e di cui al Codice di deontologia e buona condotta di cui all'articolo 134 del medesimo decreto legislativo».

6.6

CASSON, MARITATI, LATORRE, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI

Dopo il comma 8 aggiungere, in fine, il seguente:

«8-bis. Ai fini dell'acquisizione dei dati, delle informazioni e delle immagini raccolti mediante l'uso dei sistemi di videosorveglianza di cui al comma 7, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 132, comma 3 del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni».

ORDINI DEL GIORNO

G6.100

LI GOTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, PARDI, CARLINO, ASTORE, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA, RUSSO

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 6, comma 1, novellando l'articolo 61, comma 22, del decreto-legge n. 112 del 2008 (convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, con l'obiettivo di attuare un apposito piano straordinario di controllo del territorio, anticipa al 31 marzo 2009 (rispetto al 30 aprile dello stesso anno) il termine per l'adozione del decreto del Presidente della Repubblica per la ripartizione tra le varie forze di polizia e i vigili del fuoco delle risorse destinate all'assunzione di personale dal medesimo provvedimento;

la disposizione precisa inoltre che il decreto del Presidente della Repubblica è adottato su proposta dei Ministri della pubblica amministrazione e dell'innovazione, dell'interno, dell'economia e delle finanze;

considerato che:

il termine predetto risulta già scaduto ed il decreto di ripartizione non risulta esser stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*;

impegna il Governo:

a voler provvedere immediatamente all'adozione del decreto in premessa ed alla ripartizione delle risorse ivi prevista;

ad assumere le opportune iniziative per il potenziamento ulteriore degli organici e dei mezzi a disposizione delle forze dell'ordine per l'adempimento quotidiano del proprio compito istituzionale.

G6.102

LI GOTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, PARDI, CARLINO, ASTORE, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA, RUSSO

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento in esame contiene disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema

di atti persecutori, che incidono sul sistema giustizia del nostro Paese e sull'attività delle forze dell'ordine e di polizia;

la cosiddetta «questione sicurezza» è stato uno dei principali motivi di confronto dell'ultima campagna elettorale. Al di là di approcci di carattere propagandistico o meramente retorico è evidente come nel nostro Paese esista effettivamente una richiesta ed un'esigenza legittima da parte della collettività, e cioè che siano difesi e garantiti livelli adeguati di sicurezza pubblica;

il Governo è intervenuto con provvedimenti specifici particolarmente pubblicizzati proprio sulla questione sicurezza, prendendo iniziative anche di carattere legislativo che hanno suscitato non poche perplessità, anche a livello europeo;

al fine di garantire il potere dissuasivo della legge e la certezza secondo cui chi infrange la legge è destinato ad assumersene le responsabilità, è tuttavia fondamentale investire adeguatamente su quei comparti che assicurano quotidianamente la sicurezza dei concittadini e sulle professionalità che, anche a rischio della propria incolumità e della propria vita, si impegnano a garantire l'ordine pubblico sul territorio;

considerato che:

le misure economico-finanziarie assunte nei confronti delle forze dell'ordine e della sicurezza pubblica dal Governo comportano tagli alle spese correnti e agli investimenti che, proiettati nel prossimo triennio, ammontano a quasi tre miliardi di euro, i quali non possono essere compensati dalla istituzione di fondi aventi carattere generico;

da una parte si varano provvedimenti specifici sulla sicurezza mentre dall'altra, contemporaneamente, si tagliano i fondi alle forze dell'ordine. In particolare, le riduzioni previste nell'organico delle forze dell'ordine e della difesa porteranno, a regime, alla diminuzione di quasi 40 mila unità in servizio, mentre già nell'immediato si registreranno ulteriori problemi per la manutenzione dei mezzi, per l'acquisto della benzina, nonché per l'acquisto delle divise e dei giubbotti antiproiettile;

impegna il Governo:

ad intervenire con urgenza per delineare ulteriori misure concrete ed efficaci a sostegno dell'attività del settore della pubblica sicurezza, anche attraverso la predisposizione di un piano organico di interventi immediati finalizzati al potenziamento di risorse e strutture ed indicando in maniera chiara le risorse economiche da mettere a disposizione delle forze dell'ordine per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali.

G6.101

CASSON, MARITATI, LATORRE, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI

Il Senato,

rilevato che:

l'articolo 6, commi 7 e 8 del decreto-legge in esame autorizza gli enti locali ad avvalersi di sistemi di video sorveglianza in luoghi pubblici o aperti al pubblico;

la norma prevede il termine e le finalità di conservazione dei dati, delle immagini e delle informazioni raccolti mediante tali sistemi, senza tuttavia disciplinare le modalità di conservazione di tali dati, volte a delineare – conformemente a quanto previsto dalla direttiva 2004/68/CE in materia di *data retention* – un equo bilanciamento tra esigenze di pubblica sicurezza da un lato e tutela del diritto all'autodeterminazione in ordine al controllo dei propri dati personali;

la disposizione non richiama neppure, ai fini della disciplina della conservazione dei dati acquisiti mediante sistemi di videosorveglianza, le norme dettate in materia dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

impegna il Governo:

a richiedere al Garante per la protezione dei dati personali il parere in ordine alla norma di cui all'articolo 6, commi 7 e 8 del decreto-legge, nonché in merito alle modalità attuative delle disposizioni ivi previste.

Art. 7.

7.1

DELLA MONICA, ADAMO, INCOSTANTE, D'AMBROSIO, MARITATI, GALPERTI, CHIURAZZI, CAROFIGLIO, CARLONI, CECCANTI, DI GIOVAN PAOLO, MARINARO, MARCENARO, CHIAROMONTE, LIVI BACCI, DE SENA, DEL VECCHIO, BIANCHI, GRANAIOLA, GHEDINI, NEROZZI, PASSONI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 7. - (*Modifiche al codice penale*). – 1. Dopo l'articolo 612 del codice penale è inserito il seguente:

"Art. 612-bis. - (*Atti persecutori*). – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque ripetutamente minaccia o molesta tal uno in modo tale da turbare le sue normali condizioni di vita ovvero da porre lo stesso in uno stato di soggezione o grave disagio fisico o psichico, ovvero tali da determinare un giustificato timore per la sicurezza personale propria o di

persona a sé legata da relazione affettiva, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. La querela proposta è irrevocabile.

La pena è aumentata se il fatto è commesso nei confronti del coniuge divorziato, del coniuge separato anche non legalmente o nei confronti di persona che sia o sia stata legata da relazione affettiva anche senza convivenza.

La pena è aumentata fino alla metà e si procede d'ufficio se il fatto è commesso in danno di persona minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero se ricorre una delle condizioni previste dall'articolo 339.

Si procede altresì d'ufficio se il fatto è commesso con minacce gravi ovvero nei casi in cui il fatto è connesso con altro delitto per il quale è prevista la procedibilità d'ufficio"».

7.100

PORETTI, PERDUCA

Al comma 1, capoverso «Art. 612-bis», sostituire i primi due periodi con i seguenti: «Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compia azioni persecutori e mediante la reiterazione di uno o più atti di minaccia, molestia, ingiuria, diffamazioni, percosse, violenza privata, lesioni personali, ovvero mette in atto ogni altro comportamento perturbatore idoneo ad interferire in maniera molesta e continuata nella vita pubblica o privata altrui, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge legalmente separato o divorziato o da persona che sia o sia stata legata da stabile relazione affettiva alla persona offesa».

7.2

D'ALIA

Al comma 1, capoverso «Art. 612-bis», il primo periodo è sostituito dal seguente:

«Art. 612-bis. - (Atti persecutori). – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di sofferenza psichica o fisica ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo

congiunto o di persona al medesimo legata da rapporto di coniugio o convivenza».

7.3

D'ALIA

Al comma 1, capoverso «Art. 612-bis», sostituire il primo periodo con il seguente: «Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta tal uno in modo da ingenerargli un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona a sé legata da relazione affettiva, ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita».

7.4

DELLA MONICA, ADAMO, INCOSTANTE, D'AMBROSIO, MARITATI, GALPERTI, CHIURAZZI, CAROFIGLIO, CARLONI, CECCANTI, DI GIOVAN PAOLO, MARINARO, MARCENARO, CHIAROMONTE, LIVI BACCI, DE SENA, DEL VECCHIO, BIANCHI, GRANAIOLA, GHEDINI, NEROZZI, PASSONI

Al comma 1, capoverso «Art. 612-bis», al primo comma, sostituire le parole: «cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura» con le seguenti: «porre lo stesso in uno stato di soggezione o grave disagio fisico o psichico».

7.5

DELLA MONICA, ADAMO, INCOSTANTE, D'AMBROSIO, MARITATI, GALPERTI, CHIURAZZI, CAROFIGLIO, CARLONI, CECCANTI, DI GIOVAN PAOLO, MARINARO, MARCENARO, CHIAROMONTE, LIVI BACCI, DE SENA, DEL VECCHIO, BIANCHI, GRANAIOLA, GHEDINI, NEROZZI, PASSONI

Al comma 1, capoverso «Art. 612-bis», sostituire il seguente periodo con il seguente: «La pena è aumentata se il fatto è commesso nei confronti del coniuge divorziato, del coniuge separato anche non legalmente o nei confronti di persona che sia o sia stata legata da relazione affettiva anche senza convivenza».

7.6

D'ALIA

Al comma 1, capoverso «Art. 612-bis», sostituire il secondo periodo seguente: «La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge legalmente separato o divorziato o da persona che sia stata legata alla persona offesa da rapporto di convivenza».

7.7

D'ALIA

Al comma 1, capoverso «Art. 612-bis», sostituire il secondo periodo con il seguente: «La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge separato o divorziato».

7.101

PERDUCA, PORETTI

Al comma 1, al capoverso «Art. 612-bis», al secondo comma ivi richiamato, la parola: «legalmente» soppressa.

7.102

PERDUCA, PORETTI

Al comma 1, al capoverso «Art. 612-bis», al secondo comma ivi richiamato, sostituire le parole: «persona che sia stata legata da relazione affettiva alla persona offesa» con le seguenti: «persona che sia o sia stata legata da relazione affettiva con la persona offesa».

7.103

PERDUCA, PORETTI

Al comma 1, capoverso «art. 612-bis», al secondo periodo, dopo le parole: «che sia stata legata da», aggiungere la seguente: «stabile».

7.8

D'ALIA

Al comma 1, capoverso «Art. 612-bis», il terzo periodo è sostituito dal seguente:

«La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore, di donna in stato di gravidanza o di un soggetto che al momento del fatto si trovava in condizioni di inferiorità fisica o psichica, ovvero con armi, o da persona travisata, o con scritto anonimo.».

7.9

D'ALIA

Al comma 1, capoverso «Art. 612-bis, sopprimere l'ultimo periodo.

7.10

DELLA MONICA, ADAMO, INCOSTANTE, D'AMBROSIO, MARITATI, GALPERTI, CHIURAZZI, CAROFIGLIO, CARLONI, CECCANTI, DI GIOVAN PAOLO, MARINARO, MARCENARO, CHIAROMONTE, LIVI BACCI, DE SENA, DEL VECCHIO, BIANCHI, GRANAIOLA, GHEDINI, NEROZZI, PASSONI

Al comma 1, capoverso «Art. 612-bis», al comma quarto, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: «La querela proposta è irrevocabile.».

7.11

DELLA MONICA, ADAMO, INCOSTANTE, D'AMBROSIO, MARITATI, GALPERTI, CHIURAZZI, CAROFIGLIO, CARLONI, CECCANTI, DI GIOVAN PAOLO, MARINARO, MARCENARO, CHIAROMONTE, LIVI BACCI, DE SENA, DEL VECCHIO, BIANCHI, GRANAIOLA, GHEDINI, NEROZZI, PASSONI

Dopo il comma 1, aggiungere infine il seguente:

«l-bis) all'articolo 163 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Nei confronti del condannato per i delitti di cui agli articoli 572 e 612-bis, la concessione della sospensione condizionale della pena è subordinata all'adempimento di uno degli obblighi di cui al primo comma dell'articolo 165. Il termine entro il quale gli obblighi devono essere adempiti è stabilito dal giudice nella sentenza"».

7.12

DELLA MONICA, ADAMO, INCOSTANTE, D'AMBROSIO, MARITATI, GALPERTI, CHIURAZZI, CAROFIGLIO, CARLONI, CECCANTI, DI GIOVAN PAOLO, MARINARO, MARCENARO, CHIAROMONTE, LIVI BACCI, DE SENA, DEL VECCHIO, BIANCHI, GRANAIOLA, GHEDINI, NEROZZI, PASSONI

Dopo il comma 1, aggiungere infine il seguente:

«1-bis) all'articolo 163 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Nei confronti del condannato per il delitto di cui all'articolo 612-bis, la concessione della sospensione condizionale della pena è subordinata all'adempimento di uno degli obblighi di cui al primo comma dell'articolo 165. Il termine entro il quale gli obblighi devono essere adempiuti è stabilito dal giudice nella sentenza"».

7.0.1

DELLA MONICA, ADAMO, INCOSTANTE, D'AMBROSIO, MARITATI, GALPERTI, CHIURAZZI, CAROFIGLIO, CARLONI, CECCANTI, DI GIOVAN PAOLO, MARINARO, MARCENARO, CHIAROMONTE, LIVI BACCI, DE SENA, DEL VECCHIO, BIANCHI, GRANAIOLA, GHEDINI, NEROZZI, PASSONI

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

*(Modifiche al codice penale in materia di delitti
contro la libertà personale)*

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 609-bis, il terzo comma è sostituito dal seguente:

"Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi. Ai fini della concedibilità dell'attenuante il giudice valuta, oltre all'intensità del dolo ed alla materialità del fatto, le modalità della condotta criminosa, il danno arrecato alla parte offesa e le condizioni psicofisiche della vittima";

b) all'articolo 609-quater, il quarto comma è sostituito dal seguente:

"Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi. Ai fini della concedibilità dell'attenuante il giudice valuta, oltre all'intensità del dolo ed alla materialità del fatto, le modalità della condotta criminosa, il danno arrecato alla parte offesa e le condizioni psicofisiche della vittima";

c) all'articolo 609-*septies*, al comma secondo, dopo le parole: "è di sei mesi" è aggiunto il seguente periodo: "Se il reato è commesso in danno di minore, la querela può essere proposta fino ai sei mesi successivi al compimento della maggiore età da parte della persona offesa"».

7.0.2

DELLA MONICA, ADAMO, INCOSTANTE, D'AMBROSIO, MARITATI, GALPERTI, CHIURAZZI, CAROFIGLIO, CARLONI, CECCANTI, DI GIOVAN PAOLO, MARINARO, MARCENARO, CHIAROMONTE, LIVI BACCI, DE SENA, DEL VECCHIO, BIANCHI, GRANAIOLA, GHEDINI, NEROZZI, PASSONI

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Maltrattamenti contro familiari e conviventi)

1. L'articolo 572 del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 572. - *(Maltrattamenti contro familiari e conviventi)*. – Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, maltratta una persona della famiglia o comunque convivente, o una persona sottoposta alla sua autorità, o a lui affidata per ragione di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l'esercizio di una professione o di un'arte, è punito con la reclusione da due a sei anni.

La pena è aumentata se il fatto è commesso in danno di persona minore degli anni quattordici.

Se dal fatto deriva una lesione personale grave, si applica la reclusione da quattro a nove anni; se ne deriva una lesione gravissima, la reclusione da sette a quindici anni; se ne deriva la morte, la reclusione da dodici a venti anni"».

Art. 8.

8.1

DELLA MONICA, ADAMO, INCOSTANTE, D'AMBROSIO, MARITATI, GALPERTI, CHIURAZZI, CAROFIGLIO, CARLONI, CECCANTI, DI GIOVAN PAOLO, MARINARO, MARCENARO, CHIAROMONTE, LIVI BACCI, DE SENA, DEL VECCHIO, BIANCHI, GRANAIOLA, GHEDINI, NEROZZI, PASSONI

Sopprimere l'articolo.

8.2

DELLA MONICA, ADAMO, INCOSTANTE, D'AMBROSIO, MARITATI, GALPERTI, CHIURAZZI, CAROFIGLIO, CARLONI, CECCANTI, DI GIOVAN PAOLO, MARINARO, MARCENARO, CHIAROMONTE, LIVI BACCI, DE SENA, DEL VECCHIO, BIANCHI, GRANAIOLA, GHEDINI, NEROZZI, PASSONI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 8.

(Misure provvisorie a tutela della vittima del delitto di atti persecutori)

1. Al n. 3 del comma 1 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956 n. 1423, come sostituito dall'articolo 2 della legge 3 agosto 1988, n. 327., dopo le parole: "offendono o mettono in pericolo l'integrità fisica o morale dei minorenni" sono aggiunte le seguenti: "ovvero di soggetti anche maggiorenni, con atti persecutori che li inducano in grave stato di disagio fisico o psichico".

2. Fino a quando non è proposta querela per il reato di cui all'articolo 612-*bis* del codice penale, introdotto dall'articolo 7 del presente decreto-legge, il Questore, su richiesta della persona offesa, e assunte le opportune informazioni, può intervenire ai sensi dell'articolo 1 n. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni.

3. Il questore, tenuto conto dell'articolo 39 di cui al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, valuta l'eventuale adozione di provvedimenti in materia di armi e munizioni.

4. Se per il reato di cui all'articolo 612-*bis* del codice penale è proposta querela ovvero nei casi in cui si procede d'ufficio, "la pena è aumentata se il fatto è commesso da soggetto già ammonito ai sensi del comma 2"».

8.3

D'ALIA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 8. - (*Ammonimento*) – 1. La persona sottoposta ad atti persecutori può in ogni momento esporre i fatti all'autorità di pubblica sicurezza avanzando richiesta al questore di ammonimento nei confronti dell'autore della condotta. La richiesta è trasmessa senza ritardo al questore che, personalmente o a mezzo di delegato, provvede ad assumere informazioni ed a sentire le persone informate dei fatti. In ogni caso deve essere sentito il soggetto nei cui confronti è stato chiesto il provvedimento, che ha diritto di proporre osservazioni.

2. Il questore, ove ritenga fondata l'istanza, personalmente o a mezzo di delegato, ammonisce oralmente il soggetto nei cui confronti è stato richiesto il provvedimento, invitando lo a tenere una condotta conforme alla legge e redigendo processo verbale. Copia del processo verbale è rilasciata al richiedente dell'ammonimento e al soggetto ammonito. Il questore valuta l'eventuale adozione di provvedimenti in materia di armi e munizioni. Il soggetto ammonito può in ogni caso ricorrere all'autorità giudiziaria avverso il provvedimento di ammonizione.

3. La pena per il delitto di cui all'articolo 612-bis del codice penale è aumentata se il fatto è commesso da soggetto già ammonito ai sensi del presente articolo».

8.4

D'ALIA

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «Fino a quando non è proposta querela per il reato di cui all'articolo 612-bis del codice penale, introdotto dall'articolo 7».

8.5

D'ALIA

Sopprimere il comma 3.

8.6

DELLA MONICA, ADAMO, INCOSTANTE, D'AMBROSIO, MARITATI, GALPERTI, CHIURAZZI, CAROFIGLIO, CARLONI, CECCANTI, DI GIOVAN PAOLO, MARINARO, MARCENARO, CHIAROMONTE, LIVI BACCI, DE SENA, DEL VECCHIO, BIANCHI, GRANAIOLA, GHEDINI, NEROZZI, PASSONI

Sopprimere il comma 4.

8.100

PERDUCA, PORETTI

Sopprimere il comma 4.

Art. 9.

9.1

DELLA MONICA, ADAMO, INCOSTANTE, D'AMBROSIO, MARITATI, GALPERTI, CHIURAZZI, CAROFIGLIO, CARLONI, CECCANTI, DI GIOVAN PAOLO, MARINARO, MARCENARO, CHIAROMONTE, LIVI BACCI, DE SENA, DEL VECCHIO, BIANCHI, GRANAIOLA, GHEDINI, NEROZZI, PASSONI

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

«0a) all'articolo 266, comma 1, lettera f), dopo la parola: "minaccia," sono inserite le seguenti: "atti persecutori,"».

9.100

PORETTI, PERDUCA

Al comma 1, lettera a), al comma 4, capoverso art. 282-quater, dopo le parole: «ai servizi socio-assistenziali del territorio», sono aggiunte le seguenti: «ovvero all'autorità di polizia competente, che vigila sulla loro osservanza e fa rapporto al pubblico ministero di ogni infrazione».

9.2

DELLA MONICA, ADAMO, INCOSTANTE, D'AMBROSIO, MARITATI, GALPERTI, CHIURAZZI, CAROFIGLIO, CARLONI, CECCANTI, DI GIOVAN PAOLO, MARINARO, MARCENARO, CHIAROMONTE, LIVI BACCI, DE SENA, DEL VECCHIO, BIANCHI, GRANAIOLA, GHEDINI, NEROZZI, PASSONI

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-bis) dopo l'articolo 384 è inserito il seguente:

«Art. 384-bis. - (*Divieto provvisorio di avvicinamento*). – 1. Anche fuori dai casi di flagranza, quando sussistono specifici elementi che fanno ritenere imminente un pericolo per la incolumità della persona offesa, il pubblico ministero dispone con decreto motivato l'applicazione provvisoria delle prescrizioni previste dall'articolo 282-ter del codice di procedura penale nei confronti della persona gravemente indiziata del delitto previsto dall'articolo 612-bis del codice penale.

2. Entro quarantotto ore dall'emissione del provvedimento, il pubblico ministero richiede la convalida al giudice competente in relazione al luogo di esecuzione.

3. Il giudice, entro i cinque giorni successivi, fissa l'udienza di convalida dandone avviso, senza ritardo, al pubblico ministero, all'indiziato ed al difensore.

4. Quando risulta che il provvedimento è stato legittimamente eseguito, provvede alla convalida con ordinanza avverso la quale il pubblico ministero e l'indiziato possono proporre ricorso per cassazione.

5. Quando non provvede a norma del comma 4, il giudice dispone con ordinanza la revoca del provvedimento.

6. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 3 e 3-bis dell'articolo 390 e di cui all'articolo 391».

9.3

D'ALIA

Sopprimere le lettere b), c) e d).

9.101

PERDUCA, PORETTI

Al comma 1, sopprimere le lettere b) e c).

9.4

CASSON, MARITATI, LATORRE, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI

Al comma 1, alla lettera b), dopo il capoverso 1-bis inserire il seguente:

«1-ter. In ogni caso il pubblico ministero, anche su richiesta della persona offesa, o la persona sottoposta alle indagini possono chiedere che si proceda con incidente probatorio all'assunzione della testimonianza di persona minorenni quando le esigenze di tutela della stessa lo rendano necessario od opportuno».

Conseguentemente, alla medesima lettera, all'alinea, sostituire le parole: «dal seguente» con le seguenti: «dai seguenti».

9.5

DELLA MONICA, ADAMO, INCOSTANTE, D'AMBROSIO, MARITATI, GALPERTI, CHIURAZZI, CAROFIGLIO, CARLONI, CECCANTI, DI GIOVAN PAOLO, MARINARO, MARCENARO, CHIAROMONTE, LIVI BACCI, DE SENA, DEL VECCHIO, BIANCHI, GRANAIOLA, GHEDINI, NEROZZI, PASSONI

Al comma 1, dopo la lettera b) inserire le seguenti:

«b-bis) all'articolo 393, il comma 2-bis è sostituito dal seguente:

"2-bis. Con la richiesta di incidente probatorio di cui all'articolo 392, comma 1-bis, il pubblico ministero indica le ragioni di tutela ai fini del provvedimento di cui all'articolo 398, comma 5-bis".

b-ter) all'articolo 396, al comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo le parole: «il pubblico ministero» sono inserite le seguenti: «, la persona offesa dal reato»;

2) dopo le parole: «fondatezza della richiesta,» sono inserite le seguenti: «sulle modalità di assunzione del provvedimento di cui all'articolo 398, comma 5-bis,»;

3) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «dalla persona sottoposta alle indagini» sono inserite le seguenti: «o dalla persona offesa dal reato»;

4) al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «La persona sottoposta alle indagini» sono inserite le seguenti: «o la persona offesa dal reato"».

9.6

MARITATI, CASSON, LATORRE, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) Il comma 5-bis dell'articolo 398 del codice di procedura penale è abrogato».

Conseguentemente, al medesimo comma sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) All'articolo 498 del codice di procedura penale i commi 4, 4-bis e 4-ter sono abrogati, e aggiungere la seguente lettera:

"d-bis) Dopo l'articolo 498 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

‘Art. 498-bis. – (Audizione protetta dei testimoni vulnerabili) – 1. Il giudice, ove fra le persone interessate all'assunzione della prova vi siano soggetti minorenni stabilisce con ordinanza il luogo, il tempo e le modalità particolari attraverso cui procedere all'audizione, quando le esigenze

del minore lo rendono necessario ed opportuno, anche tenuto conto del titolo di reato per cui si procede.

2. A tal fine l'udienza può svolgersi in luogo diverso dal tribunale, avvalendosi il giudice, ove esistano di strutture specializzate di assistenza o, in mancanza, presso l'abitazione dello stesso minore. Le dichiarazioni testimoniali debbono essere documentate integralmente con mezzi di riproduzione fonografica o audiovisiva.

3. L'esame testimoniale del minore e dell'infermo di mente è condotto dal presidente su domande e contestazioni proposte dalle parti. Nell'esame il presidente si avvale dell'ausilio di un esperto in psicologia o psichiatria. Il presidente, sentite le parti, se ritiene che l'esame diretto del minore non possa nuocere alla serenità del teste, dispone con ordinanza che la deposizione prosegua nelle forme previste dai commi precedenti. L'ordinanza può essere revocata nel corso dell'esame.

4. Quando si procede per i reati di cui agli articoli 571, 572, 578, 581, 583, 583-bis, 591, 600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies e 612-bis del codice penale, l'esame del minore vittima del reato viene effettuato, anche su richiesta sua o del suo difensore, mediante l'uso di un vetro specchio unitamente ad un impianto citofonico. Analoga misura può essere adottata per l'esame del maggiorenne infermo di mente vittima di tali reati"».

9.7

DELLA MONICA, ADAMO, INCOSTANTE, D'AMBROSIO, MARITATI, GALPERTI, CHIURAZZI, CAROFIGLIO, CARLONI, CECCANTI, DI GIOVAN PAOLO, MARINARO, MARCENARO, CHIAROMONTE, LIVI BACCI, DE SENA, DEL VECCHIO, BIANCHI, GRANAIOLA, GHEDINI, NEROZZI, PASSONI

Al comma 1, alla lettera c), sostituire i numeri 1 e 2 con i seguenti:

«1) le parole: "e 609-octies" sono sostituite da: "572, 609-quinquies, 609-octies, 609-undecies e 612-bis";

2) le parole: "vi siano minori di anni sedici," sono sostituite da: "vi siano minorenni ovvero persone offese anche maggiorenni,"».

9.8

CASSON, MARITATI, LATORRE, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI

Al comma 1, alla lettera c), numero 1), alle parole: «le parole» premettere le seguenti: «al numero "600"» premettere il seguente: «572».

9.9

DELLA MONICA, ADAMO, INCOSTANTE, D'AMBROSIO, MARITATI, GALPERTI, CHIURAZZI, CAROFIGLIO, CARLONI, CECCANTI, DI GIOVAN PAOLO, MARINARO, MARCENARO, CHIAROMONTE, LIVI BACCI, DE SENA, DEL VECCHIO, BIANCHI, GRANAIOLA, GHEDINI, NEROZZI, PASSONI

Al comma 1, dopo la lettera c) inserire le seguenti:

«c-bis) all'articolo 444, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

"d-bis. Il giudice, anche su richiesta del pubblico ministero o della persona offesa, può subordinare ove possibile la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno ovvero al risarcimento del danno";

c-ter) all'articolo 454, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-bis. Nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 572 e 612-bis del codice penale, il termine di cui al primo comma è di quattro mesi"».

9.10

CASSON, MARITATI, LATORRE, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI

Al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente:

«c-bis) dopo il comma 5-bis dell'articolo 398, inserire il seguente:

"5-ter. In ogni caso, quando fra le persone interessate all'assunzione della prova vi sia un minore e le esigenze di tutela dello stesso lo rendano necessario od opportuno, il giudice può procedere all'incidente probatorio secondo le modalità di cui al comma 5-bis"».

9.11

DELLA MONICA, ADAMO, INCOSTANTE, D'AMBROGIO, MARITATI, GALPERTI, CHIURAZZI, CAROFIGLIO, CARLONI, CECCANTI, DI GIOVAN PAOLO, MARINARO, MARCENARO, CHIAROMONTE, LIVI BACCI, DE SENA, DEL VECCHIO, BIANCHI, GRANAIOLA, GHEDINI, NEROZZI, PASSONI

Al comma 1, lettera d), sostituire il numero 1 con il seguente:

«1) dopo le parole: "di cui gli altri articoli" è inserita la seguente: "572," e le parole: "609-octies" sono sostituite dalle seguenti: ", 609-octies e 612-bis"».

9.12

CASSON, MARITATI, LATORRE, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI

Al comma 1, alla lettera d), numero 1), alle parole: «le parole premettere le seguenti: «al numero "600"» preporre il seguente: «572».

9.13

DELLA MONICA, ADAMO, INCOSTANTE, D'AMBROGIO, MARITATI, GALPERTI, CHIURAZZI, CAROFIGLIO, CARLONI, CECCANTI, DI GIOVAN PAOLO, MARINARO, MARCENARO, CHIAROMONTE, LIVI BACCI, DE SENA, DEL VECCHIO, BIANCHI, GRANAIOLA, GHEDINI, NEROZZI, PASSONI

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere, in fine, la seguente:

«*d-bis*) agli articoli 190-*bis*, comma 1-*bis*, 282-*bis*, comma 6, 398, comma 5-*bis*, 444, comma 1-*bis*, 472, comma 3-*bis*, 498, comma 4-*bis*, le parole: «609-*ter*,» sono soppresse».

9.0.1

DELLA MONICA, ADAMO, INCOSTANTE, D'AMBROSIO, MARITATI, GALPERTI, CHIURAZZI, CAROFIGLIO, CARLONI, CECCANTI, DI GIOVAN PAOLO, MARINARO, MARCENARO, CHIAROMONTE, LIVI BACCI, DE SENA, DEL VECCHIO, BIANCHI, GRANAIOLA, GHEDINI, NEROZZI, PASSONI

Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

«Art. 9-*bis*.

(Intervento nel giudizio penale)

1. Nei procedimenti per i delitti previsti dagli articoli 572, 609-*bis*, 609-*quater*, 609-*octies* e 612-*bis* del codice penale, l'ente locale impegnato, direttamente o tramite servizi per l'assistenza della persona offesa e il centro antiviolenza che presta assistenza alla persona offesa possono intervenire in giudizio ai sensi degli articoli 91 e seguenti del codice di procedura penale.

2. Nei procedimenti per i delitti previsti dall'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, e per i delitti previsti dall'articolo 380, lettera *d*), del codice di procedura penale, nei quali la persona offesa sia stata destinataria di programma di assistenza ed integrazione sociale ai sensi dell'articolo 18 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, ovvero di

programma speciale ai sensi dell'articolo 13 della legge 11 agosto 2003, n. 228, l'ente locale o il soggetto privato che ha prestato assistenza alla persona offesa nell'ambito dei suddetti programmi può intervenire in giudizio ai sensi degli articoli e seguenti del codice di procedura penale».

9.0.2

DELLA MONICA, ADAMO, INCOSTANTE, D'AMBROSIO, MARITATI, GALPERTI, CHIURAZZI, CAROFIGLIO, CARLONI, CECCANTI, DI GIOVAN PAOLO, MARINARO, MARCENARO, CHIAROMONTE, LIVI BACCI, DE SENA, DEL VECCHIO, BIANCHI, GRANAIOLA, GHEDINI, NEROZZI, PASSONI

Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Intervento nel giudizio penale)

1. Nei procedimenti per i delitti previsti dagli articoli 572, 609-bis, 609-quater, 609-octies e 612-bis del codice penale, l'ente locale impegnato, direttamente o tramite servizi per l'assistenza della persona offesa e il centro antiviolenza che presta assistenza alla persona offesa possono intervenire in giudizio ai sensi degli articoli 91 e seguenti del codice di procedura penale».

9.0.3

DELLA MONICA, ADAMO, INCOSTANTE, D'AMBROSIO, MARITATI, GALPERTI, CHIURAZZI, CAROFIGLIO, CARLONI, CECCANTI, DI GIOVAN PAOLO, MARINARO, MARCENARO, CHIAROMONTE, LIVI BACCI, DE SENA, DEL VECCHIO, BIANCHI, GRANAIOLA, GHEDINI, NEROZZI, PASSONI

Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Intervento nel giudizio penale)

1. Nei procedimenti per il delitto previsto dall'articolo 612-bis del codice penale, l'ente locale impegnato, direttamente o tramite servizi per l'assistenza della persona offesa e il centro antiviolenza che presta assi-

stenza alla persona offesa possono intervenire in giudizio ai sensi degli articoli 91 e seguenti del codice di procedura penale».

Art. 10.

10.1

DELLA MONICA, ADAMO, INCOSTANTE, D'AMBROSIO, MARITATI, GALPERTI, CHIURAZZI, CAROFIGLIO, CARLONI, CECCANTI, DI GIOVAN PAOLO, MARINARO, MARCENARO, CHIAROMONTE, LIVI BACCI, DE SENA, DEL VECCHIO, BIANCHI, GRANAIOLA, GHEDINI, NEROZZI, PASSONI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 10. - (*Modifiche all'articolo 342-ter del codice civile*). – 1. All'articolo 342-ter del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al terzo comma, le parole: "sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "dodici mesi";

b) il quarto comma è sostituito dal seguente:

"Con il medesimo decreto il giudice determina le modalità di attuazione. Qualora disponga l'allontanamento dalla casa familiare, il giudice prevede l'ausilio della forza pubblica e l'allontanamento coattivo del destinatario dell'ordine che non provveda spontaneamente a tale adempimento. Il giudice può altresì indicare le misure idonee a prevenire violazioni successive del predetto provvedimento";

c) dopo il quarto comma è aggiunto il seguente:

"Il decreto emesso ai sensi dell'articolo 342-bis è sempre comunicato all'autorità di pubblica sicurezza competente, ai fini dell'eventuale adozione dei provvedimenti in materia di armi e munizioni, e ai servizi socio-assistenziali del territorio"».

Art. 11.

11.0.1

CHIURAZZI, CASSON, MARITATI, LATORRE, CAROFIGLIO, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.

(Formazione specifica per il contrasto alla violenza)

1. Annualmente gli organismi deputati alla formazione e all'aggiornamento del personale della polizia giudiziaria e dei magistrati ordinari, anche di concerto, programmano corsi specifici di formazione e di aggiornamento del personale di riferimento sulle materie riguardanti l'attività di accertamento e repressione degli atti di violenza sessuale, delle violenze in famiglia, dei comportamenti persecutori di cui all'articolo 612-bis del codice penale».

11.0.2

GALPERTI, CASSON, MARITATI, LATORRE, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.

(Misure per la promozione della pari dignità di uomini e donne)

1. Il Ministro per le pari opportunità, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, promuove l'introduzione nei programmi scolastici di ogni ordine e grado di elementi formativi che conferiscano agli studenti autonomia e capacità di analisi, nonché spirito critico contro ogni forma di violenza e di discriminazione sessuale, ai fini della promozione di una reale autodeterminazione dei generi.

2. Le istituzioni scolastiche sono tenute a verificare che il materiale scolastico adottato dai docenti non contenga stereotipi sessisti o discriminatori e promuova la pari dignità di uomini e donne».

11.0.3

MARITATI, CASSON, LATORRE, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.

(Statistiche sulla violenza)

1. Nel titolo II del libro II del codice di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, dopo l'articolo 24-ter, è aggiunto il seguente:

«Art. 24-quater. - *(Statistiche sulla violenza)*. – 1. Ai fini della progettazione e della realizzazione di politiche per il contrasto degli atti persecutori previsti all'articolo 612-bis del codice penale e del fenomeno della violenza contro le donne e del monitoraggio delle politiche di prevenzione, l'Istituto nazionale di statistica, nell'ambito delle proprie risorse e competenze istituzionali, assicura, con cadenza almeno biennale, lo svolgimento di una rilevazione dei fenomeni suddetti che ne misuri le caratteristiche fondamentali e individui le categorie di vittime più a rischio».

11.0.4

MARITATI, CASSON, LATORRE, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.

(Istituzione di servizi anti-stalking)

1. Le aziende sanitarie locali, nel rispetto della propria autonomia organizzativa, istituiscono appositi servizi, opportunamente dislocati sul territorio, con i seguenti compiti:

a) fornire sostegno psicologico alle vittime di atti persecutori;

b) avviare progetti di prevenzione e recupero degli autori dei medesimi atti anche attraverso l'attivazione di interventi integrati mediante il coinvolgimento di organizzazioni senza fini di lucro. 2. Ciascun servizio si dota delle figure professionali adeguate per svolgere i compiti di cui al comma 1.

3. Le aziende sanitarie locali provvedono a trasmettere periodicamente all'osservatorio di cui all'articolo 1, comma 1261, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dati ed informazioni relative ai casi trattati, nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela dei dati personali, al

fine di consentire il monitoraggio e l'analisi del fenomeno degli atti persecutori».

11.0.5

GALPERTI, CASSON, MARITATI, LATORRE, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO,
DELLA MONICA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.

(Principi e strumenti nel sistema sanitario)

1. La rubrica del titolo II del libro II del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo II aprile 2006, n. 198, è sostituita dalla seguente: "Contrasto della violenza nelle relazioni familiari e sostegno alle vittime dei reati di cui all'articolo 612-*bis* del codice penale e 609-*bis*, 609-*ter*, 609-*quater*, 609-*quinquies*, 609-*sexies*, 609-*septies*, 609-*octies*, del codice penale, attraverso misure di tipo sanitario, previdenziale e di comunicazione".

2. Nel titolo II del libro II del citato codice di cui al decreto legislativo II aprile 2006, n. 198, dopo l'articolo 24 è aggiunto il seguente:

"Art. 24-*bis*. - (*Sistema sanitario*). – 1. Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per le pari opportunità e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, al fine di tutelare le vittime di violenza e degli atti persecutori di cui all'articolo 612-*bis* del codice penale, promuove, nei limiti delle risorse disponibili, programmi di sensibilizzazione e di formazione del personale sanitario anche attraverso l'integrazione dei programmi di studio dei diplomi universitari e dei programmi di specializzazione delle professioni socio-sanitarie con contenuti concernenti la prevenzione e la diagnosi precoce della violenza, nonché l'intervento e il sostegno in favore delle vittime di violenze familiari determinate anche da conflitti culturali e intergenerazionali».

11.0.150 (già 12-ter.0.5)

PINZGER

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.

(Principi e strumenti nel sistema sanitario)

1. La rubrica del titolo II del libro II del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, è sostituita dalla seguente: "Contrasto della violenza nelle relazioni familiari e sostegno alle vittime dei reati di cui all'articolo 612-*bis* del codice penale e 609-*bis*, 609-*ter*, 609-*quater*, 609-*quinquies*, 609-*sexies*, 609-*septies*, 609-*octies*, del codice penale, attraverso misure di tipo sanitario, previdenziale e di comunicazione".

2. Nel titolo II del libro II del citato codice di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, dopo l'articolo 24 è aggiunto il seguente:

"Art. 24-*bis*. - (*Sistema sanitario*). – 1. Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per le pari opportunità e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, al fine di tutelare le vittime di violenza e degli atti persecutori di cui all'articolo 612-*bis* del codice penale, promuove, nei limiti delle risorse disponibili, programmi di sensibilizzazione e di formazione del personale sanitario anche attraverso l'integrazione dei programmi di studio dei diplomi universitari e dei programmi di specializzazione delle professioni socio-sanitarie con contenuti concernenti la prevenzione e la diagnosi precoce della violenza, nonché l'intervento e il sostegno in favore delle vittime di violenze familiari determinate anche da conflitti culturali e intergenerazionali».

11.0.6

DELLA MONICA, ADAMO, INCOSTANTE, D'AMBROSIO, MARITATI, GALPERTI, CHIURAZZI, CAROFIGLIO, CARLONI, CECCANTI, DI GIOVAN PAOLO, MARINARO, MARCENARO, CHIAROMONTE, LIVI BACCI, DE SENA, DEL VECCHIO, BIANCHI, GRANAIOLA, GHEDINI, NEROZZI, PASSONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Modifiche alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423)

1. All'articolo 5, comma quarto, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti pa-

role: "ovvero, con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 1, numero 3), il divieto di avvicinarsi a determinati luoghi, frequentati abitualmente da minori"».

11.0.7

DELLA MONICA, ADAMO, INCOSTANTE, D'AMBROSIO, MARITATI, GALPERTI, CHIURAZZI, CAROFIGLIO, CARLONI, CECCANTI, DI GIOVAN PAOLO, MARINARO, MARCENARO, CHIAROMONTE, LIVI BACCI, DE SENA, DEL VECCHIO, BIANCHI, GRANAIOLA, GHEDINI, NEROZZI, PASSONI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Modifiche all'articolo 18 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286)

1. All'articolo 18, comma 1, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo le parole: "di un procedimento", sono inserite le seguenti: "per taluno dei delitti previsti dalla sezione I del capo In del titolo XII del libro II del codice penale ovvero dagli articoli 572, 581, 582, 583-bis, da 609-bis a 609-octies e 612-bis del medesimo codice, ovvero" e dopo le parole: "per effetto dei tentativi di sottrarsi" sono inserite le seguenti "alla violenza o agli abusi, ovvero";

2. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, determinati nel limite massimo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'attuazione del comma 3.

3. All'articolo 81 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, al comma 16, il numero: "5,5" è sostituito con il seguente: "6"».

ORDINE DEL GIORNO

Art. 12.

G12.100

BUGNANO, LI GOTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, PARDI, CARLINO, ASTORE, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA, RUSSO

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 1505, «Conversione in legge, con modificazioni, del decretolegge 23 febbraio 2009, n. 11, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori»,

premesso che:

l'articolo 12 del provvedimento in esame provvede all'istituzione di un «numero verde», per l'assistenza psicologica e giuridica delle vittime di violenza sessuale. L'articolo 13 prevede a tal fine la spesa annua di un milione di euro a decorrere dall'anno 2009. A tale onere si provvede mediante utilizzo dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, istitutivo del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità;

il decreto-legge n. 223 del 2006 assegnava originariamente al suddetto Fondo la somma di 3 milioni di euro per l'anno 2006 e di dieci milioni di euro a decorrere dall'anno 2007. Successivamente, l'art. 1, comma 1261, della legge finanziaria per il 2007 ha incrementato il Fondo di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, di cui una quota per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, da destinare al Fondo nazionale contro la violenza sessuale e di genere (al Fondo nazionale contro la violenza sessuale e di genere sono stati assegnati 3 milioni di euro annui (OM 16 maggio 2007); con successivo decreto ministeriale 3 agosto 2007 tale cifra è stata così ripartita: 800 mila euro all'Osservatorio nazionale contro la violenza sessuale e di genere e 2,2 milioni di euro al Piano d'azione nazionale contro la violenza sessuale e di genere);

la Tabella C allegata alla legge finanziaria per il 2009 ha rimodulato i finanziamenti per il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità di cui all'art. 19, comma 3, del decreto-legge 223/2006 nel modo seguente: euro 29.983.000 per il 2009, euro 3.329.000 per il 2010, euro 2.469.000 per il 2011;

si ricorda che l'art. 2, comma 463, della legge finanziaria per il 2008 ha inoltre istituito un fondo destinato ad un Piano contro la violenza alle donne, stanziando a tal fine 20 milioni di euro per l'anno 2008;

il decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93 (c.d. decreto ICI) prevedeva originariamente che tutte le risorse destinate al Piano anti violenza venissero invece impiegate a copertura degli interventi disposti dal decreto-legge stesso. In sede di conversione del decreto-legge il finanziamento per il piano è stato ripristinato. Tuttavia, dalla discussione del disegno di legge n. 1440 alla Camera dei deputati (il cui articolo 6 è riprodotto dal provvedimento ora in esame), emergerebbe che tali somme non siano state impiegate nel corso del 2008 e non siano più presenti nel bilancio per l'anno 2009;

impegna il Governo:

ad assumere le opportune iniziative al fine di garantire che le risorse in oggetto, nella parte non impiegata nel corso dell'anno 2008, possano essere utilizzate per l'anno in corso, in modo da non incidere negativamente sull'attività dei centri anti violenza ai quali l'articolo 11 del provvedimento in esame demanda parte del sostegno sociale e psicologico alle vittime dello stalking;

a valutare la possibilità di potenziare le risorse a disposizione del Fondo nazionale contro la violenza sessuale e di genere.

EMENDAMENTI

Art. 12-bis.

12-bis.1

CASSON, MARITATI, LATORRE, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI

Al comma 1, aggiungere infine il seguente periodo: «Per quanto riguarda la disciplina dell'equo indennizzo e del trattamento previdenziale, si applicano invece le disposizioni generali previste dal testo unico di cui al primo periodo».

12-bis.0.1

CASSON, MARITATI, LATORRE, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.1.

(Norme a tutela dei lavoratori gravemente sfruttati)

1. Dopo l'articolo 603 del codice penale sono inseriti i seguenti:

"Art. 603-bis. - (*Grave sfruttamento del lavoro*). – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque induce tal uno, mediante violenza, minaccia o intimidazione ovvero approfittamento di una situazione di inferiorità o di necessità, a prestare attività lavorativa caratterizzata da grave sfruttamento, connesso a violazioni di norme contrattuali o di legge ovvero a un trattamento personale degradante, è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da 1.000 a 2.000 euro per ogni lavoratore.

Ai fini del primo comma, costituiscono indici di grave sfruttamento:

a) la sistematica retribuzione dei lavoratori in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali e comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato, la grave, sistematica violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;

b) la sussistenza di gravi o reiterate violazioni della normativa in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, tale da esporre il lavoratore a pericolo per la salute, la sicurezza o l'incolumità personale;

c) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, metodi di sorveglianza, o a situazioni alloggiative particolarmente degradanti.

La pena per il fatto di cui al primo comma è della reclusione da due a sei anni e della multa da 1.500 a 3.000 euro per ogni lavoratore se tra le persone soggette a grave sfruttamento vi sono minori in età non lavorative o cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea o apolidi irregolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato, in numero superiore a quattro".

"Art. 603-ter. - (*Pene accessorie*). – La condanna per i delitti di cui agli articoli 600, limitatamente ai casi in cui lo sfruttamento ha ad oggetto prestazioni lavorative, e 603-bis, importa l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche o delle imprese, nonché il divieto di concludere contratti di appalto, di cottimo fiduciario, di fornitura di opere, beni o servizi riguardanti la pubblica amministrazione, e relativi subcontratti.

La condanna per i delitti di cui al primo comma importa altresì, quando il fatto è commesso da soggetto recidivo ai sensi dell'articolo 99, secondo comma, numeri 1) e 3), l'esclusione per un periodo di cinque anni da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi da parte dello Stato o di altri enti pubblici, anche dell'Unione europea, relativi al settore di attività in cui ha avuto luogo lo sfruttamento".

2. All'articolo 22 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 12 è sostituito dal seguente:

"12. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri irregolarmente soggiornanti è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno, nonché con l'ammenda di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato. Al datore di lavoro domestico non organizzato in forma di impresa, nei casi di cui al primo periodo, si applica la sola ammenda da 3.000 a 5.000 euro, qualora siano impiegati contestualmente non più di due lavoratori";

b) dopo il comma 12 è inserito il seguente:

"12-bis Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri irregolarmente soggiornanti, usufruendo dell'intermediazione non autorizzata di cui agli articoli 4, letto c) e 18, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa di 7.000 euro per ogni lavoratore impiegato".

3. La condanna per il delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, comporta le pene accessorie di cui all'articolo 603-bis, commi quarto e quinto, del codice penale.

4. All'articolo 25-septies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e successive modificazioni, le parole: "589 e 590, terzo comma," sono sostituite dalle seguenti: "589,590, terzo comma, e 603-bis"».

Art. 12-ter.

12-ter.1

CASSON, MARITATI, LATORRE, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI

Sopprimere l'articolo.

12-ter.3

CASSON, MARITATI, LATORRE, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI

Al comma 3, sostituire la parola: «dicembre» con la seguente: «luglio».

12-ter.2 (testo corretto)

CASSON, MARITATI, LATORRE, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI

Dopo il comma 3 sostituire la parola: «dicembre» con la seguente: «gennaio».

12-ter.4

CASSON, MARITATI, LATORRE, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI

Dopo il comma 3, aggiungere infine il seguente:

«3-bis. Il comma 1-bis dell'articolo 44 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14 è abrogato».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Misure a tutela della riservatezza».

ORDINE DEL GIORNO

G12-ter.100

LANNUTTI, LI GOTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, PARDI, CARLINO, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, MASCITELLI, PEDICA, RUSSO

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 1505, «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori»,

premessi che:

l'articolo 12-ter del provvedimento in esame – introdotto nel corso dell'esame in Aula alla Camera dei deputati per quanto non apparentemente connesso al contenuto proprio del decreto in esame – posticipa il termine a partire dal quale gli operatori di telefonia saranno obbligati a conservare i dati relativi alle chiamate senza risposta;

al fine di dare attuazione alla direttiva 2006/24/CE, l'art. 2 del decreto legislativo 109/2008 ha previsto un periodo unico di conservazione pari a: 24 mesi per i dati di traffico telefonico; 12 mesi per i dati di traffico telematico; 30 giorni per i dati relativi alle chiamate senza risposta, senza distinzioni in base al tipo di reato;

l'articolo 6 del medesimo decreto legislativo 109/2008, recante la disciplina transitoria, prevedeva, per quanto riguarda l'obbligo di conservazione di tali dati, che la disciplina di cui all'articolo 132, comma 1-bis, del Codice avesse effetto decorsi tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo stesso (avvenuta il 3 luglio 2008, dunque a partire dal 3 ottobre 2008). L'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 2 ottobre 2008, n. 151 ha modificato la suddetta disposizione transitoria, posticipando la sua efficacia al 31 marzo 2009;

il comma 2 dell'articolo 12-ter del provvedimento in esame stabilisce che, per quanto riguarda le chiamate originate da rete mobile e terminate su rete mobile o fissa, i dati di cui al comma 1 devono essere resi disponibili dagli operatori di rete mobile a far data dal 31 dicembre 2009. Il comma 3 stabilisce invece che, per quanto concerne le chiamate originate da rete fissa e terminate su reti fisse o mobili, le informazioni di cui al comma 1 relative alle chiamate senza risposta generate dai clienti collegati alle reti fisse in tecnologia IP sono rese disponibili dagli operatori di rete fissa gradualmente e compatibilmente con le caratteristiche tecniche delle reti di comunicazione elettronica di nuova generazione degli operatori interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2010;

nel corso dell'esame del decreto in oggetto presso la Camera dei deputati il Governo affermava che l'articolo aggiuntivo in questione era stato presentato in quanto uno dei gestori telefonici non sarebbe attualmente in grado di rispettare il termine a partire dal quale gli operatori di reti fisse o mobili avrebbero dovuto conservare i dati relativi alle chiamate senza risposta;

impegna il Governo

a fornire alle competenti commissioni parlamentari informazioni circa l'attuazione della disposizione di cui all'articolo 12-ter, nonché con riferimento a quali e quanti operatori destinatari del precetto in questione, alla data già prevista dalla legge, risultassero in regola con le scadenze e gli obblighi sanciti dalla normativa vigente;

a disporre verifiche e conseguenti misure indirizzate agli eventuali operatori inadempienti alla luce dell'esigenza di non disperdere dati di traffico utili per le attività di indagine.

EMENDAMENTI

12-ter.0.1

PINZGER

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 12-*quater*. - (*Programmi a tutela delle vittime di violenza e discriminazione*). – 1. Le regioni, gli enti locali ed i centri anti violenza, possono presentare, per il finanziamento da parte dello Stato a valere sulle risorse del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, istituito ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, progetti concernenti programmi di accoglienza, di ospitalità e di intervento precoce, di protezione nelle case-rifugio per l'accoglienza temporanea, nonché di reintegrazione personale e sociale delle persone di cui al comma 1 dell'articolo 3.

2. I programmi di cui al comma 1 possono riguardare oltre al soddisfacimento, almeno per il periodo di durata del processo penale, delle esigenze alloggiative, del reinserimento lavorativo e sociale della donna nonché degli eventuali figli minori.

3. Le procedure e i criteri per l'assegnazione dei finanziamenti ai programmi di cui al comma 1 sono definiti con apposita intesa da adottare in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni.

12-ter.0.2

PINZGER

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 12-*quater*. - (*Protocolli d'intesa*). – 1. Al fine di contrastare efficacemente il fenomeno degli atti persecutori e della violenza contro le donne, le prefetture promuovono protocolli d'intesa tra soggetti istituzionali (province, comuni, aziende sanitarie, uffici scolastici provinciali, forze dell'ordine) e del volontariato che operano sul territorio (associazioni femminili, centro anti violenza).

2. I protocolli di cui al comma precedente hanno come obiettivo:

a) l'analisi ed il monitoraggio del fenomeno degli atti persecutori e della violenza alle donne;

- b) lo sviluppo di azioni finalizzate alla sua prevenzione ed al suo contrasto, attraverso mirati percorsi educativi ed informativi;
 - c) la formazione degli operatori del settore;
 - d) il favorire l'emersione del fenomeno, anche tramite iniziative volte a facilitare la raccolta delle denunce;
 - e) l'assistenza ed al sostegno alle vittime della violenza in tutte le fasi susseguenti al verificarsi di un episodio di violenza.
-

12-ter.0.3

MARITATI, CASSON, LATORRE, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 12-*quater*. - (*Protocolli d'intesa*) – 1. Al fine di contrastare efficacemente il fenomeno degli atti persecutori e della violenza contro le donne, le prefetture promuovono protocolli d'intesa tra soggetti istituzionali (province, comuni, aziende sanitarie, uffici scolastici provinciali, forze dell'ordine), e del volontariato che operano sul territorio (associazioni femminili, centro antiviolenza).

2. I protocolli di cui al comma 1 hanno come obiettivo:

- a) l'analisi ed il monitoraggio del fenomeno degli atti persecutori e della violenza alle donne;
 - b) lo sviluppo di azioni finalizzate alla sua prevenzione ed al suo contrasto, attraverso mirati percorsi educativi ed informativi;
 - c) la formazione degli operatori del settore;
 - d) il favorire l'emersione del fenomeno, anche tramite iniziative volte a facilitare la raccolta delle denunce;
 - e) l'assistenza ed al sostegno alle vittime della violenza in tutte le fasi susseguenti al verificarsi di un episodio di violenza.
-

12-ter.0.4

PINZGER

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 12-*quater*. - (*Sistema previdenziale*). A favore delle lavoratrici autonome prive di copertura assicurativa per i rischi di malattia, impossibilitate a svolgere la loro attività perché vittime di alcuno dei reati di cui agli articoli 609-*bis*, 609-*ter*, 609-*quater*, 609-*quinquies*, 609-*sexies*, 609-*septies*, 609-*octies*, 612-*bis*, del codice penale, sono stabilite modalità di esonero dal versamento dei contributi e premi per un periodo massimo di sei mesi con decreto del Ministro del lavoro, salute e politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro

delle pari opportunità, da adottare entro sei mesi dall'approvazione della presente legge nei limiti delle risorse derivanti dallo specifico gettito contributivo da determinare con il medesimo decreto.

12-ter.0.6

PINZGER

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 12-*quater*. – Le aziende sanitarie locali, nel rispetto della propria autonomia organizzativa, istituiscono appositi servizi, opportunamente dislocati sul territorio, con i seguenti compiti:

a) fornire sostegno psicologico alle vittime di atti persecutori e della violenza sessuale;

b) avviare progetti di prevenzione e recupero degli autori dei medesimi atti anche attraverso l'attivazione di interventi integrati mediante il coinvolgimento di organizzazioni senza fini di lucro.

2. Ciascun servizio si dota delle figure professionali adeguate per svolgere i compiti di cui al comma 1.

3. Le aziende sanitarie locali provvedono a trasmettere periodicamente all'osservatorio di cui all'articolo 1, comma 1261, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dati ed informazioni relative ai casi trattati, nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela dei dati personali, al fine di consentire il monitoraggio e l'analisi del fenomeno degli atti persecutori e della violenza sessuale.

12-ter.0.7

CHIURAZZI, CASSON, MARITATI, LATORRE, CAROFIGLIO, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 12-*quater*. - (*Istituzione dello sportello d'ascolto contro la violenza alle donne e ai minori presso i reparti di pronto soccorso delle aziende ospedaliere*). – 1. Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle pari opportunità e della Conferenza Stato-regioni, al fine di poter offrire accoglienza, ascolto e informazione alle donne ed ai minori che presentano caratteristiche direttamente o indirettamente collegabili ad una storia di maltrattamento e abuso istituiscono, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sportelli d'ascolto presso i reparti di pronto soccorso ospedalieri di maggiore affluenza.

2. Gli sportelli d'ascolto di cui al comma 1 hanno la funzione di accogliere, assistere e garantire la presa in carico integrata sociale e sanitaria delle donne ed ai minori vittime di violenza.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante gli stanziamenti previsti dal Fondo nazionale contro la violenza sessuale e di genere di cui all'articolo 1, comma 1261, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché mediante gli stanziamenti previsti dal Fondo per le pari opportunità istituito ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

12-ter.0.8

PINZGER

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 12-*quater*. - (*Relazione annuale al Parlamento*). 1. Entro il mese di febbraio, a decorrere dall'anno successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per le pari opportunità, avvalendosi dell'Osservatorio nazionale istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le pari opportunità, ai sensi dell'articolo 1, comma 1261, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, presenta al Parlamento una relazione sull'attività di coordinamento e di attuazione delle azioni contro gli atti persecutori di cui all'articolo 612-*bis* e contro gli atti di violenza sessuale.

2. Ai fini della predisposizione della relazione di cui al comma 1, le regioni e le amministrazioni centrali sono tenute a fornire le informazioni necessarie al Ministro per le pari opportunità entro il mese di gennaio di ciascun anno».

12-ter.0.9

PINZGER

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 12-*quater*. - (*Statistiche sulla violenza*). 1. Nel titolo II del libro II del citato codice di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, dopo l'articolo 24-*ter*, introdotto dall'articolo 5 della presente legge, è aggiunto il seguente:

"Art. 24-*quater*. - (*Statistiche sulla violenza*). – 1. Ai fini del monitoraggio, della progettazione e della realizzazione di politiche per il contrasto degli atti persecutori previsti all'articolo 612-*bis* del codice penale e del fenomeno della violenza sessuale, l'Istituto nazionale di statistica, nell'ambito delle proprie risorse e competenze istituzionali, assicura con ca-

denza almeno biennale lo svolgimento di una rilevazione dei fenomeni suddetti, che ne misuri le caratteristiche fondamentali e individui le categorie di vittime più a rischio».

12-ter.0.10

PINZGER

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 12-*quater*. – 1. Alla legge 30 ottobre 2008, n. 169, all'articolo 1, alla fine del comma 1, è aggiunto il seguente periodo: "Le istituzioni scolastiche, nella loro autonomia, inseriscono nel proprio Piano dell'offerta formativa progetti ed iniziative volti a promuovere e favorire l'educazione all'uguaglianza di genere, per una piena cittadinanza dei due sessi fondata sul rispetto reciproco tra uomini e donne"».
